

Legge regionale 28 dicembre 1993, n. 55.

Disciplina integrativa delle disposizioni della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 in tema di «Istituzione dell'assistenza sanitaria dell'assicurazione infortuni e della cassa di previdenza in favore dei consiglieri regionali», e successive modificazioni, e dell'articolo 3 della legge regionale 14 marzo 1975, n. 26, e successive modificazioni, in tema di assegno di fine mandato a favore dei consiglieri regionali.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale
promulga

la seguente legge:

Art. 1

Modifica dell'articolo
8 della legge 10 marzo 1973, n. 9

1. La quota a carico dei consiglieri regionali di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 8 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9, da ultimo modificato dalla legge regionale 29 dicembre 1980, n. 100 è elevata al ventitre per cento dell'indennità consiliare lorda a decorrere dal 1° gennaio 1994 e al venticinque per cento a decorrere dal 1° gennaio 1995.

2. Dopo il secondo comma dell'articolo 8 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9, da ultimo modificato dalla legge regionale 29 dicembre 1980, n. 100 sono aggiunti i seguenti commi:

«La quota di cui alla lettera a) del primo comma è dovuta anche dai consiglieri regionali dipendenti da pubbliche amministrazioni, collocati in aspettativa a norma dell'articolo 71 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 che abbiano optato, in luogo dell'indennità consiliare, per la conservazione del trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza.

Il bilancio della Cassa di Previdenza è allegato come gestione speciale al bilancio di previsione del Consiglio regionale.

Entro il 31 luglio di ogni anno, il bilancio tecnico attuariale della Cassa è presentato all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, che accerta in modo analitico l'andamento della gestione.

L'eventuale disavanzo finanziario della Cassa è ripianato con una contribuzione a valere sulle spese di funzionamento del Consiglio regionale, afferenti ciascun esercizio, in modo da assicurare, entro la legislatura, il pareggio della gestione tecnico finanziaria della Cassa.

Il relativo stanziamento è iscritto nel bilancio di previsione della Regione al cap. n. 10 dello stato di previsione della spesa «Spese per indennità di carica e di missione spettanti ai componenti del Consiglio regionale».

Art. 2

Disciplina integrativa delle disposizioni dell'articolo 9 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9

1. I consiglieri regionali, eletti per la prima volta a decorrere dalla legislatura successiva all'entrata in vigore della presente legge, conseguono il diritto a percepire l'assegno vitalizio, dopo la cessazione del mandato, alle seguenti condizioni:

- abbiano compiuto 60 anni di età, salvo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 4 della presente legge;
- abbiano esercitato il mandato per almeno 30 mesi;
- abbiano versato i contributi per un periodo complessivo di almeno 5 anni.

2. Resta ferma l'applicabilità ai consiglieri di cui al comma 1 delle disposizioni di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 9 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9.

Art. 3

Modifica dell'articolo 10
della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9

1. Dopo il quarto comma dell'articolo 10 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9, da ultimo modificato dalla legge regionale 2 dicembre 1977, n. 65 è aggiunto il seguente comma:

«Ai fini del computo degli anni di contribuzione, la frazione di anno che sia pari almeno a 6 mesi e un giorno si calcola come anno intero».

Art. 4

Disciplina integrativa delle disposizioni dell'articolo 10 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9

1. Per i consiglieri regionali di cui al comma 1 dell'articolo 2 della presente legge, l'ammontare mensile dell'assegno vitalizio è determinato secondo la seguente tabella, sulla base della indennità consiliare lorda relativa al mese a cui l'assegno si riferisce:

Anni di contribuzione	Percentuale sulla indennità consiliare lorda
5	30%
6	33%
7	36%
8	41%
9	44%
10	47%
11	50%
12	53%
13	56%
14	59%
15	63%
16 ed oltre	67%

2. Nel caso previsto dalla lettera b) del primo comma dell'articolo 9 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9, ai consiglieri di cui al comma 1 dell'articolo 2 della presente legge, l'assegno vitalizio è dovuto nella misura minima del 30 per cento.

3. I consiglieri, di cui al comma 1 dell'articolo 2 della presente legge, cessato il mandato, al compimento del cinquantacinquesimo anno di età, possono chiedere l'anticipata corresponsione dell'assegno vitalizio. In tal caso la misura dell'assegno è ridotta secondo la seguente tabella:

Età di pensionamento	Coefficiente di riduzione
55	0,7604
56	0,8016
57	0,8460
58	0,8936
59	0,9448

4. Ai fini del computo degli anni di contribuzione e di anticipazione, la frazione di anno che sia pari almeno a sei mesi e un giorno si calcola come anno intero.

Art. 5

Disciplina integrativa delle disposizioni degli articoli 12 e 13 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9

1. Le disposizioni degli articoli 12 e 13 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 non si applicano ai consiglieri regionali di cui al comma 1 dell'articolo 2 della presente legge. Tali consiglieri, qualora abbiano versato i contributi per un periodo inferiore a cinque anni di esercizio del mandato, ma non inferiore a trenta mesi e non siano stati rieletti o cessino dal mandato, hanno la facoltà di continuare il versamento per il tempo necessario a conseguire il diritto all'assegno vitalizio nella misura minima del trenta per cento. I consiglieri decadono da tale facoltà, qualora il versamento non venga effettuato entro dieci giorni dalla fine del mese a cui si riferisce. In tal caso hanno diritto alla restituzione dei contributi versati, senza interessi.

2. I consiglieri, di cui al comma 1 dell'articolo 2 della presente legge, che al momento della cessazione del mandato, abbiano raggiunto il limite di età per il conseguimento dell'assegno vitalizio o lo raggiungano prima del periodo occorrente per il quinquennio contributivo, hanno la facoltà di versare in unica soluzione il totale delle mensilità mancanti per il completamento del quinquennio.

Art. 6

Disciplina integrativa delle disposizioni in materia di assegno di fine mandato

1. Ai fini del computo del periodo di mandato per l'erogazione dell'assegno previsto dall'articolo 3 della legge regionale 14 marzo 1975, n. 26, come sostituito dalla legge regionale 29 dicembre 1980, n. 100, la frazione di anno, che sia pari almeno a 6 mesi e 1 giorno, si calcola come anno intero.

Art. 7

Norma finanziaria

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte con lo stanziamento previsto all'articolo 10 del bilancio di previsione della Regione, il cui ammontare è determinato annualmente con la legge di approvazione del bilancio.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 28 dicembre 1993

Pupillo

Dal procedimento di formazione della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 55

- Il procedimento di formazione della legge regionale è stato avviato su iniziativa dei sottoelencati consiglieri regionali e della Giunta regionale, che hanno presentato rispettivamente proposte di legge e un disegno di legge, a ciascuno dei quali è stato attribuito uno specifico numero di progetto di legge:
 - proposta di legge d'iniziativa dei componenti l'Ufficio di Presidenza, consiglieri Carraro, Tanzarella, Pra, Corazzin e Rossi relativa a «Nuove norme in materia di assegno di fine mandato a favore dei consiglieri regionali»; (progetto di legge n. 133)
 - proposta di legge d'iniziativa dei componenti l'Ufficio di Presidenza, consiglieri Carraro, Tanzarella, Pra, Corazzin e Rossi relativa a «Modifiche e integrazioni alla legge regionale 10 marzo 1973, n. 9, relativa a "Istituzione dell'assistenza sanitaria, dell'assicurazione infortuni e della cassa di previdenza in favore dei consiglieri regionali"»; (progetto di legge n. 134)
- I progetti di legge sono stati assegnati alla 1^a commissione consiliare, la quale, sulla base delle predette iniziative legislative, ha elaborato un unico progetto di legge denominato «Disciplina integrativa delle disposizioni della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 in tema di "Istituzione dell'assistenza sanitaria dell'assicurazione infortuni e della cassa di previdenza in favore dei consiglieri regionali", e successive modificazioni, e dell'articolo 3 della legge regionale 14 marzo 1975, n. 26, e successive modificazioni, in tema di assegno di fine mandato a favore dei consiglieri regionali»;
- La commissione summenzionata ha completato l'esame del progetto di legge, presentandolo all'assemblea consiliare unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Luciano Falcier, ha esaminato e approvato all'unanimità il progetto di legge con deliberazione legislativa 24 novembre 1993, n. 9834;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 29 novembre 1993;
- Il Commissario del Governo, con nota 22 dicembre 1993, n. 7695/22803, ha trasmesso copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1° comma dell'art. 127 della Costituzione.

Struttura amministrativa regionale competente:

- Dipartimento per gli affari finanziari e contabili del Consiglio regionale.